

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Tiziano Galeazzi  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 6 novembre 2018 n. 165.18

#### Salmo svizzero nelle scuole dell'obbligo: siamo poi così sicuri?

Signor deputato,

dopo la risposta all'interrogazione del 31 luglio 2018 n. 115.18, con il presente atto parlamentare si ritorna a chieder conto del rispetto della decisione del Gran Consiglio del 6 maggio 2013 con la quale venne approvato un rapporto di minoranza che chiedeva al Parlamento di "accogliere la mozione al fine di introdurre effettivamente la trattazione dell'inno svizzero nelle scuole elementari e medie".

In quel rapporto la Commissione indicava che "È innanzitutto stato appurato che l'insegnamento dell'inno svizzero è lasciato alla scelta del singolo docente, cosa che ad avviso dei sostenitori dell'atto e di questo rapporto di minoranza non è sufficiente (...). È pertanto a nostro parere giusto che l'inno svizzero, elemento che con le conoscenze base civiche e le nozioni base storico-geografiche nazionali compone un insieme di elementi nazionali basilari da conoscere per ogni allievo e cittadino svizzero, venga integrato fra gli argomenti di studio nelle scuole elementari e medie".

Non sappiamo quali siano state le domande degli interroganti poste alle famiglie oggetto del 'sondaggio' di cui si riferisce nell'interrogazione qui in esame e, segnatamente, se esse avessero come tema l'insegnamento del salmo svizzero come canto e/o come oggetto di trattazione inerente alla storia e all'educazione civica. Parimenti non conosciamo l'età degli allievi che avrebbero risposto a questo 'sondaggio' tramite le loro famiglie. Per questi motivi ci asteniamo dal commentare i dati esposti.

Rileviamo che durante i due dibattiti parlamentari sul tema (20 febbraio 2013 e 6 maggio 2013) venne chiarito da diversi intervenienti come la questione della conoscenza del salmo svizzero avesse almeno due approcci possibili: quello musicale (l'inno da imparare come canto) e quello inerente alla storia del nostro Paese e all'educazione civica. Le risposte alle domande verteranno quindi su questi due aspetti. Le risposte saranno inoltre riferite alla sola scuola dell'obbligo, poiché il rapporto di minoranza accolto dal Gran Consiglio indicava chiaramente questo perimetro.

Fatte queste premesse rispondiamo alle domande poste.

#### 1. Quando il DECS ha impartito alle scuole dell'obbligo l'insegnamento del Salmo e in che modo l'ha fatto ufficialmente?

Come già specificato nella risposta all'interrogazione del 13 maggio 2013 n. 99.13, il salmo svizzero non è e non può essere considerato materia o disciplina d'insegnamento, ma costituisce un contenuto. I contenuti di ogni singola materia sono definiti nei Piani di studio, elaborati dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) con la partecipazione degli

organi scolastici, degli esperti e dei docenti. I Piani di studio sono approvati dal Consiglio di Stato (art. 12 Legge della scuola del 1° febbraio 1990) e sono da considerarsi vincolanti.

La decisione parlamentare oggetto dell'interrogazione è intervenuta in un periodo storico nel corso del quale era in atto la modifica del piano di studio per tutta la scuola obbligatoria. L'impostazione del nuovo *Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese* (PDS), approvato dal Consiglio di Stato nel 2015, due anni dopo il dibattito parlamentare sul salmo svizzero, non prevede direttamente l'indicazione di contenuti disciplinari precisi ed è concepita per essere espressa per traguardi di competenza, analogamente a quanto succede negli altri Cantoni svizzeri con il *Lehrplan 21* e il *Plan d'études romand*. I traguardi di competenza devono poi essere declinati nella pratica quotidiana attraverso l'attuazione di attività didattiche contenute nei materiali di accompagnamento.

Nel settore dell'insegnamento musicale nelle scuole elementari, per la fine del II ciclo (III/IV/V elementare), è previsto che "il bambino è in grado di ascoltare musiche di diverse epoche, stili, generi e provenienze, cogliendone e nominandone alcune caratteristiche (stilistiche e formali) formulando un primo giudizio critico su quanto ascoltato", che "il bambino è in grado di conoscere un repertorio di canti, di canoni e di brani strumentali, per ampliare le sue conoscenze culturali ed espressive e per entrare in contatto con culture differenziate" e che "il bambino è in grado di eseguire coralmente brani a una o più voci e canoni, curando postura, respirazione, articolazione, emissione, intonazione ed espressività". Nel contesto di Formazione generale nell'area arti è previsto che "l'area arti promuove la conoscenza e il rispetto del patrimonio culturale locale e globale".

Nei materiali di accompagnamento all'insegnamento dell'educazione musicale il salmo svizzero figura nel *Canzoniere della Svizzera italiana*, nel quaderno didattico *Grappoli di Canti* (scheda 50) e nel metodo del flauto dolce. Vari materiali di supporto all'insegnamento del salmo per i docenti sono contenuti nel sito <http://www.e-sco.ch/em/salmo.html>, dove si trovano la partitura completa in italiano, il testo in italiano, la versione corale, la versione orchestrale, la partitura in sol maggiore, la base musicale, la scheda storica e - soprattutto - la copia del rapporto di minoranza del 2013 e le seguenti indicazioni legate all'insegnamento nella scuola elementare: "da un punto di vista prettamente didattico si consiglia l'introduzione, come canto, a partire dalla IV elementare, questo anche secondo la tradizione consolidata che vede la presenza del salmo svizzero nel materiale di supporto ai programmi scolastici sin dagli anni '60. Da questo punto di vista va infatti tenuta in considerazione la difficoltà del testo che, vista anche la valenza simbolica, dovrebbe essere compreso dagli allievi: meglio quindi conoscerne una sola strofa, che cantarne quattro senza capirne appieno il significato. In presenza di situazioni particolari (legate ad esempio alla vita sociale e politica del Comune), l'insegnamento può essere anticipato a classi precedenti. Negli anni successivi, in particolare nella scuola media, una maggiore attenzione sarà riservata al senso e agli aspetti storici del brano".

I materiali di accompagnamento al PDS sono ancora parzialmente in elaborazione e la sua implementazione durerà ancora tre anni. Tra i lavori ancora non conclusi vi sono le *Progressioni delle conoscenze e abilità essenziali per fine IV/VII/IX anno* (II elementare, V elementare e II media), ovvero l'esplicitazione per ogni competenza delle conoscenze e delle abilità che l'allievo dovrà acquisire a un certo grado del percorso scolastico. È in questo contesto che sarà possibile indicare definitivamente in modo prescrittivo lo studio del salmo svizzero come canto alla fine della V elementare, anche se le indicazioni sopra riportate vanno già in questa direzione. Per tranquillizzare gli interroganti a proposito della volontà di rispettare la decisione parlamentare, il Dipartimento ha chiesto al gruppo disciplinare di educazione musicale di procedere, da subito, con la definizione della progressione delle conoscenze e inserire il salmo svizzero come conoscenza irrinunciabile alla fine del percorso elementare.

Nel settore dell'insegnamento della storia e dell'educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia (3° ciclo) il salmo è trattato all'interno dello studio della nascita e dello sviluppo della svizzera moderna, in particolare per quanto concerne le riflessioni sulla costruzione di un'identità nazionale elvetica. Premesso che l'insegnamento della civica deve prioritariamente permettere all'allievo di "acquisire un certo numero di conoscenze che lo portano a comprendere

l'organizzazione della società e delle sue istituzioni sul piano locale, cantonale, nazionale e internazionale al fine di potersi impegnare, consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri", uno dei traguardi di competenza mira a "sviluppare la consapevolezza del valore storico-culturale, artistico e identitario del territorio al fine di tutelarlo e renderlo fruibile alla collettività e alla posterità". Inoltre, un secondo traguardo di competenza, intende portare l'allievo a lavorare "sulle fonti primarie quali dichiarazioni dei diritti, costituzioni, testi legislativi e altri documenti e materiali che andranno contestualizzati nel processo storico in questione [...] Nella scelta della documentazione primaria da proporre, sono da valorizzare le fonti riguardanti la realtà svizzera". Queste indicazioni, tratte dal documento di accompagnamento al PDS elaborato a seguito delle modifiche legislative introdotte in conseguenza alla soluzione trovata per dar seguito all'iniziativa popolare generica "educiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)", chiariscono in quale modo il salmo possa essere trattato durante le ore di insegnamento di storia e di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.

Rispetto invece ai materiali didattici, il salmo è presentato nel secondo volume del manuale *La Svizzera nella storia (Dal XVII secolo a oggi)*. Nel capitolo dedicato alla nascita e allo sviluppo della Svizzera moderna (capitolo M7, p. 56), il salmo appare all'interno delle riflessioni proposte sulla costruzione di un'identità nazionale elvetica. Il manuale ne spiega l'origine e la storia della sua adozione, riportandone inoltre integralmente il testo italiano.

Come precisato a proposito dell'area delle arti, i materiali di accompagnamento al PDS sono ancora parzialmente in elaborazione e, analogamente a quanto annunciato per il settore delle scuole elementari, il salmo sarà esplicitamente inserito nella progressione delle conoscenze del 3° ciclo della scuola dell'obbligo. Lo scrivente Consiglio sottolinea inoltre che, già ora nel citato documento di accompagnamento al PDS, è specificato che "il docente deve poter giustificare e dimostrare - agli esperti, alla direzione e alle famiglie - l'effettivo svolgimento, durante l'anno, delle ore prescritte di Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia".

**2. Che tipo di accertamenti concreti ha introdotto per controllare che venga rispettato l'obbligo dell'insegnamento del Salmo in tutte le scuole? (secondo decisione del Parlamento nel 2013)**

Non sono state introdotte verifiche specifiche. Come già esposto nella risposta all'interrogazione n. 115.18, le verifiche si iscrivono nell'ambito delle misure ordinarie di vigilanza didattica attuate dal DECS attraverso i funzionari dirigenti delle sezioni dell'insegnamento, gli esperti di materia (alle scuole medie) o gli ispettori scolastici e gli assistenti di educazione musicale (alle scuole elementari) e i direttori di istituto. Allo stesso modo, l'adozione di eventuali correttivi rientra nelle responsabilità dei funzionari e degli attori scolastici appena menzionati.

**3. Nella risposta del 28 ottobre risulta che le scuole sono autosufficienti sull'insegnamento delle materie. Se così fosse, significa che da parte del DECS non è attiva una rete di controlli o del personale specifico, come organo superiore per portare delle verifiche?**

Premesso che nella risposta all'interrogazione del 31 luglio 2018 n. 115.18 non ritroviamo in alcun modo le affermazioni contenute nella domanda posta, le scuole non sono "autosufficienti sull'insegnamento delle materie", benché risulti difficile capire cosa questo significhi. È invece senz'altro vero che la Legge della scuola del 1° febbraio 1990, al suo art. 46 cpv. 1, prevede che al docente (non quindi alla scuola) sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, ma "nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio". Ed è proprio a questo rispetto che si riferisce la vigilanza di cui alla risposta alla domanda 2.

**4. Se sono stati fatti dei controlli, specificare perché in questi Istituti elencati non viene insegnato il Salmo. Elencare in quanti altri si ripete questa mancanza istituzionale approvata dal Parlamento nel 2013.**

5. Se vi sono stati controlli in tutte le scuole, perché i docenti specifici non rispettano le disposizioni? Che ne pensa il DECS su questo "ammutinamento"? A quali provvedimenti ricorrerà? Oppure finirà a "vino e tarallucci" come spesso capita?

Ribadiamo che non sono state introdotte verifiche specifiche. Il DECS si impegna volentieri a procedere in questo senso nel corso di questo anno scolastico e a presentare i risultati di questa verifica particolare appena disponibili. La decisione del Gran Consiglio va rispettata, ma il controllo dell'applicazione di quanto deciso rientra nel quadro generale di verifica dell'applicazione di tutte le disposizioni scolastiche, siano esse norme giuridiche o prescrizioni connesse con i piani di studio.

*Per l'allestimento della presente risposta sono state impiegate circa 4 ore lavorative.*

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri